

 <p>M.I.M. Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio II</p>	 <p>Scuola Secondaria Statale di I grado "PIRANDELLO - SVEVO" Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli TEL 081/7672324 Codice meccanografico: NAMM649004 Codice Fiscale:95121290639 mail: namm649004@istruzione.it pec: namm649004@pec.istruzione.it sito web: http://www.pirandelloosvevo.edu.it/</p>		
		UNIONE EUROPEA FSE	UNIONE EUROPEA FESR

S.S.I°- "PIRANDELLO - SVEVO" NA
Prot. 0004103 del 31/10/2023
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

APPROVATO CON DELIBERA N. 107 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2023

Riferimenti normativi

Il Procedimento disciplinare è regolamentato dalla seguente normativa:

- D.P.R. n. 249/98 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) Statuto delle studentesse e degli studenti
- L. n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- L. n. 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica, art. 7 - Scuola e famiglia.

L'inserimento del riferimento all'educazione civica, , ha il senso di: valorizzarne l'insegnamento trasversale , di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, di rafforzare la collaborazione con le famiglie alla condivisione degli obiettivi, al rispetto dei ruoli, alle procedure di decisione e all'assunzione di responsabilità, fattori essenziali di successo della attività educativa. Con tale visione si è provveduto anche , anche ad integrare il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249(come modificato dal D.P.R. n. 235/2007- art. 5-bis) e ad estenderlo alla scuola primaria.

Art. 1 Principi del provvedimento e sanzioni disciplinari

Il procedimento disciplinare si basa sui seguenti principi, necessari alla tutela dei soggetti coinvolti:

- tempestività
- diritto alla difesa.

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività.

Le finalità sono le seguenti:

- far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti
- impedirne la ripetizione
- favorire la correzione di atteggiamenti scorretti.

I principi ispiratori sono:

- riparazione del danno
- considerazione della situazione personale dell'alunno
- determinare riflessione e crescita per tutto il gruppo classe
- sensibilizzare l'intera classe alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

1. rimprovero verbale privato o in classe;
2. comunicazione scritta alla famiglia sul RE;
3. ammonizione scritta sul R.E. e convocazione dei genitori;
5. sospensione temporanea dalle lezioni, con/senza obbligo di presenza a scuola.

È possibile prevedere il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica solo per fatti connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale o che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, e rimedio del danno, al fine di ristabilire le condizioni di civica convivenza come si convengono a una comunità scolastica quali: lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata; assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati), aiuto ai compagni, pulizia e ripristino di quanto sporcato o danneggiato.

Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, un rapporto con le famiglie.

Art. 2 Organo competente all'irrogazione della sanzione

Può irrogare la sanzione , a seconda della gravità :

- il Dirigente Scolastico
- il singolo docente
- il Consiglio di classe
- Il Consiglio di classe nella composizione allargata per allontanamenti inferiori a 15 giorni
- Il Consiglio di Istituto per allontanamenti superiori a 15 giorni

Il Consiglio di classe, nella sua composizione allargata alle componenti elettive , è l'organo competente per l'adozione di sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni (v. art. 4 co. 6 D.P.R. 249/1998). Poiché tale organo collegiale, nella scuola secondaria di primo grado, è composto dai docenti della classe (art. 5 co. 1 d.lgs. n. 297/1994) nonché dai quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, spetta al Consiglio di classe con la partecipazione anche della componente genitori eletta, adottare la sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni.

Nel caso non si fosse ancora proceduto allo svolgimento delle elezioni della componente genitori nei consigli di classe, i rappresentanti uscenti continuano il loro incarico fino alle nuove elezioni, posto che l'art. 50, co. 4, della O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 come modificata dalle ordinanze n. 293/1996 e n. 277/1998 dispone che “negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi”.

Art. 3 Le fasi del procedimento

Le fasi procedurali sono le seguenti:

1. notifica scritta alla famiglia di avvio del procedimento;
2. valutazione circa l'opportunità di una prima convocazione per audizione dello studente e dei genitori;
3. convocazione del Consiglio per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito, come tipizzati nel Codice disciplinare, nell'ambito della seduta audizione a difesa dello studente e dei genitori;
4. delibera di irrogazione della sanzione, debitamente motivata da parte dell'organo collegiale;
5. adozione scritta della delibera del provvedimento da parte del DS e relativa motivazione gradualità, e proporzionalità, con specificazione dettagliata della modalità di esecuzione della sanzione;
6. data esplicita di termine del procedimento e relativa comunicazione di conclusione.

Art. 4 L'Organo di Garanzia e impugnativa

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare ed è legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria. L'istituto ha il proprio Organo di Garanzia, e ad esso può ricorrere chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione.

Composizione

L'Organo di Garanzia nella scuola secondaria di primo grado è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti nominati dal Consiglio di Istituto
- due rappresentanti dei genitori

Incompatibilità

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione dell'istanza con convocazione ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; l'avviso contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le competenze del presidente

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro

confermata. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, da inoltrare al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Organo di garanzia regionale

Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono finalizzate a evadere e verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.

Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

L'istruttoria

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Composizione

L'organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti
- tre docenti
- un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

I termini del parere

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art.5 -USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI PERSONALI A SCUOLA

1. E' fatto espresso divieto vietato dell'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche curriculari e extra curriculari, ad eccezione di gravi e documentate motivazioni per alunni BES necessitanti di monitoraggio medico o di misure compensative.
2. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati rappresenta un elemento di distrazione, di disturbo e di mancanza di rispetto.
3. Il loro utilizzo si configura pertanto come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

- **È vietato** utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità, con finalità educative.
- I predetti dispositivi, se in possesso degli alunni durante la permanenza a scuola, devono essere spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi.
- E' fatto espresso divieto di tenerli sul banco o tra le mani.
- **Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA).** in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone.

- Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e siconfigurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

DIFFUSIONE IMMAGINI E/O DATI PERSONALI ALTRUI NON AUTORIZZATI

E' utile ricordare che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o MMS – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili. Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione – laddove necessaria- da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei...) può configurarsi come infrazione.

USO CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI A FINI DIDATTICI PER I DOCENTI

E' comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe.

E' inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici.

Art. 6 - DOVERI DI VIGILANZA

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Qualunque infrazione esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto.

Art. 7 - QUADRO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. rimprovero verbale privato o in classe;
2. comunicazione scritta alla famiglia sul RE;
3. ammonizione scritta sul R.E. e convocazione dei genitori;
5. sospensione temporanea dalle lezioni, con/senza obbligo di presenza a scuola.

1. Rimprovero verbale privato o in classe:

Si configura come un intervento educativo immediato volto a stigmatizzare comportamenti non adeguati e/o non coerenti con le norme di convivenza civile.

2. Comunicazione scritta alla famiglia sul RE

In caso di reiterati comportamenti che hanno determinato gli interventi di cui al punto 1., viene informata la famiglia con annotazione privata, visibile esclusivamente alla famiglia, su Registro Elettronico.

3. Ammonizione scritta sul R.E e convocazione dei genitori

In caso di episodi di particolare gravità o di reiterati comportamenti che hanno determinato note disciplinari comunicate tramite il RE (punto 2.), l'alunno viene ammonito. L'ammonizione si configura come un avvertimento che precede l'irrogazione di provvedimenti disciplinari di più grave entità. I genitori/tutori sono pertanto convocati per opportuna comunicazione e richiedere la collaborazione che pertiene al loro ruolo.

4. Sospensione temporanea dalle lezioni, con/senza obbligo di presenza a scuola.

In caso di episodi di particolare gravità o di reiterate ammonizioni, si procede all'attivazione della procedura per la sospensione temporanea dalle lezioni, con/senza obbligo di presenza a scuola, coinvolgendo l'organo collegiale competente: Consiglio di classe allargato ai rappresentanti dei genitori per sospensioni fino a 15 giorni o Consiglio di Istituto per sospensioni superiori ai 15 giorni.

SOSPENSIONI FINO A 15 GIORNI

Giorni	
UNO (1)	Contraffazione di firme di giustificazione
	Ritardi reiterati e non giustificati o documentati dalle famiglie
DUE (2)	Sottrazione di materiale altrui e/o danneggiamento volontario
TRE (3)	Comportamenti scorretti durante uscite, visite, progetti
	Insulti e utilizzo di termini volgari o offensivi verso docenti, compagni o personale ATA
QUATTRO (4)	Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione
	Contravvenire al divieto di fumo
CINQUE (5)	Insulti e termini volgari o offensivi verso compagni sui <i>socialnetwork</i>
SEI (6)	Violazione norme di sicurezza
	Danneggiamenti attrezzature di laboratorio
da SETTE (7) a DIECI (10)	Ricorso alla violenza o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui
	Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
Da UNDICI A TREDICI	Infrazioni che si ripetono dopo sanzioni già applicate di sospensioni da 1 a 6 giorni (RECIDIVA)
QUATTORDICI (14)	Infrazioni che si ripetono dopo sanzioni già applicate di sospensioni da 7 a 13 giorni (RECIDIVA)

SOSPENSIONI SUPERIORI AI 15 GIORNI

Sono possibili nei seguenti casi:

1. Atti che costituiscono pericolo per operatori e utenti (violenza fisica e uso di corpi contundenti).
2. "Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

In tal caso il Consiglio di istituto valuta la durata dell'allontanamento che è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In situazioni di recidiva che determinano seria apprensione a livello sociale o se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, è previsto l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato conclusivo del I Ciclo.

SANZIONI DISCIPLINARI PER USO CELLULARI O DISPOSITIVI ELETTRONICI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

- Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi per la prima volta saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro con ritiro del dispositivo fino alla fine della giornata. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall'alunno stesso.
- L'eventuale uso reiterato comporterà: il ritiro del dispositivo con consegna al genitore, nota disciplinare sul registro ed eventuale sospensione da 1 a 3 giorni secondo delibera del Cdc.
- Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di 5 giorni stabilita dal C.d.C.
- Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal C.d.C..
- Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.